

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Veneto, ricadenti nella Provincia di Verona, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A01654)

(GU n.71 del 23-3-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Verona (VR):

prot. n. 2014/21357 del 17 dicembre 2014, con il quale e' stato

trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montecchia di Crosara, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno di nuova formazione»;

prot. n. 2014/9613 del 3 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Peschiera del Garda, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Banchina destra del Canale Porto Mercantile Porta Verona di Peschiera»;

prot. n. 2014/15581 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/21208 del 16 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Ronca', ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex strada militare» e «Bene ex Difesa - II Decreto - zona logistica - ex 67° Gruppo IT»;

prot. n. 2014/15586 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/20112 del 26 novembre 2014 con provvedimento di rettifica prot. n. 2015/10301 del 12 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Verona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «area limitrofa a via Colonello Galliano» e «Caserma Ten. Ugo Passalacqua»;

prot. n. 2014/21354 del 17 dicembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villa Bartolomea, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «gorghi bonificati Lezziero»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Montecchia di Crosara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montecchia di Crosara (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno di nuova formazione», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, prot. n. 2014/21357 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 386,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di

Montecchia di Crosara.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.722,57, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 386,79.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Peschiera del Garda

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Peschiera del Garda (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Banchina destra del Canale Porto Mercantile Porta Verona di Peschiera», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/9613 del 3 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.686,96 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Peschiera del Garda.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.783,41, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.686,96.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Ronca'

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ronca' (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex strada militare» e «Bene ex Difesa - II Decreto - zona logistica - ex 67° Gruppo IT», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/15581 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/21208 del 16 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 17.251,95 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ronca'.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 122.141,32, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 17.251,95.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Verona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «area limitrofa a via Colonello Galliano» e «Caserma Ten. Ugo Passalacqua», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/15586 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/20112 del 26 novembre 2014 con provvedimento di rettifica prot. n. 2015/10301 del 12 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.150,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Verona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 30.164,94, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.150,73.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villa Bartolomea

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villa Bartolomea (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «gorgi bonificati Lezziero», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/21354 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.110,43 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Villa Bartolomea.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 14.855,08, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.110,43.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Montecchia di Crosara, Peschiera del Garda, Ronca', Verona e Villa Bartolomea

della Provincia di Verona.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 190

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Longarone, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014. (21A01655)

(GU n.71 del 23-3-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in

favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - direzione regionale Veneto prot. n. prot. n. 2014/16725 del 6 ottobre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Longarone della Provincia di Belluno (BL), ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex alveo fiume Piave Codissago»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Longarone

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Longarone (BL) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex alveo fiume Piave Codissago», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/16725 del 6 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.840,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Longarone.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,

ammontanti ad euro 20.557,14, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.840,91.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Longarone della Provincia di Belluno.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 195

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Veneto, ricadenti nella Provincia di Treviso, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A01658)

(GU n.71 del 23-3-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello

Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Treviso:

prot. n. 2014/15043 del 5 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Borso del Grappa, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Alveo del corso d'acqua "Valle delle Somegane"»;

prot. n. 2014/20184 del 27 novembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Codogne', ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Alveo del torrente Ghebo Campo Cervaro»;

prot. n. 2014/13004 del 31 luglio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Giavera del Montello, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex Difesa in Giavera del Montello»;

prot. n. 2014/15049 del 5 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Oderzo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Relitto ex Argine fiume Monticano»;

prot. n. 2014/20183 del 27 novembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Pederobba, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,

l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Greto fiume Piave Stazione Vecchia»;

prot. n. 2014/16920 del 9 ottobre 2014 e prot. n. 2014/20182 del 27 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Povegliano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno Pascoletto di Postioma alle Grandeline» e «Terreni Povegliano»;

prot. n. 2014/13586 dell'8 agosto 2014, prot. n. 2014/13589 dell'8 agosto 2014, prot. n. 2014/16916 del 9 ottobre 2014 e prot. n. 2014/18599 del 5 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Riese Pio X, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno di ha 0.07.38 - seminativo irriguo», «Relitto del torrente Musone», «Scolo Tombato del Brenta Riese - Centro» e «Ex alveo fosso di scolo "Crosarazze"»;

prot. n. 2014/15054 del 5 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Zenone degli Ezzelini, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno qualita' seminativo arborato di ha 0.41.29»;

prot. n. 2014/15565 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/15569 del 17 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitto demaniale S. Giacomo di Veglia» e «Tratto ex alveo del torrente Cervano San Giuseppe via Cervano»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Borso del Grappa

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Borso del Grappa (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Alveo del corso d'acqua "Valle delle Somegane"», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/15043 del 5 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 424,62 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Borso

del Grappa.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.109,16, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 424,62.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Codogne'

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Codogne' (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Alveo del torrente Ghebo Campo Cervaro», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/20184 del 27 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.313,15 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Codogne'.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 9.316,07, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.313,15.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Giavera del Montello

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Giavera del Montello (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno ex Difesa in Giavera del Montello», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/13004 del 31 luglio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.724,23 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Giavera del Montello.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.792,83, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.724,23.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Oderzo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Oderzo (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Relitto ex Argine fiume Monticano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/15049 del 5 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 211,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Oderzo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.545,72, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 211,10.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pederobba

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pederobba (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Greto fiume Piave Stazione Vecchia», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/20183 del 27 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 17.396,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pederobba.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 123.420,63, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 17.396,80.

Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Povegliano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Povegliano (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno Pascoletto di Postioma alle Grandeline» e «Terreni Povegliano», meglio individuati

nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/16920 del 9 ottobre 2014 e prot. n. 2014/20182 del 27 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.256,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Povegliano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 16.037,94, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.256,73.

Art. 7

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Riese Pio X

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Riese Pio X (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno di ha 0.07.38 - seminativo irriguo», «Relitto del torrente Musone», «Scolo Tombato del Brenta Riese - Centro» e «Ex alveo fosso di scolo "Crosarazze"», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/13586 dell'8 agosto 2014, prot. n. 2014/13589 dell'8 agosto 2014, prot. n. 2014/16916 del 9 ottobre 2014 e prot. n. 2014/18599 del 5 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 980,69 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Riese Pio X.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 7.123,23, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 980,69.

Art. 8

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Zenone degli Ezzelini

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno qualita' seminativo arborato di ha 0.41.29», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2014/15054 del 5 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 207,73

annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.521,05, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 207,73.

Art. 9

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vittorio Veneto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vittorio Veneto (Treviso) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Relitto demaniale S. Giacomo di Veglia» e «Tratto ex alveo del torrente Cervano San Giuseppe via Cervano», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/15565 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/15569 del 17 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 726,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vittorio Veneto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.291,73, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 726,00.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Borso del Grappa, Codogne', Giavera del Montello, Oderzo, Pederobba, Povegliano, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini e Vittorio Veneto della Provincia di Treviso.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero

dell'interno.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 192

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Veneto, ricadenti nella Provincia di Vicenza, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A01659)

(GU n.71 del 23-3-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero

delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Vicenza (VI):

protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castegnaro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte»;

protocollo n. 2014/17359 del 20 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mason Vicentino, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Alveo della Roggia Angaran»;

protocollo n. 2014/18036 del 28 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Longare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato urbano Ex Posto di Guardia Costozza»;

protocollo n. 2014/19964 del 25 novembre 2014 e protocollo n. 2014/21481 del 18 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valdagno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Campo di Tiro a Segno Via Gambero» e «Campo di Tiro a Segno di Valdagno Viale Sette Martiri»;

protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valstagna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Valle denominata Valgadana» e «Fabbricato Militare approvvigionamento acqua»;

protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttivita'»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 1761 del 2 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castegnero

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castegnero (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 658,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castegnero.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.796,09, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 658,00.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Mason Vicentino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Mason Vicentino (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Alveo della Roggia Angaran», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/17359 del 20 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 983,20 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Mason Vicentino.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 7.076,31, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 983,20.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Longare

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Longare (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al

medesimo Comune dell'immobile denominato «Fabbricato urbano Ex Posto di Guardia Costozza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/18036 del 28 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.380,94 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Longare.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.083,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 2.380,94.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Valdagno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valdagno (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Campo di Tiro a segno Via Gambero» e «Campo di Tiro a segno di Valdagno Viale Sette Martiri», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2014/19964 del 25 novembre 2014 e protocollo n. 2014/21481 del 18 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.440,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valdagno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 52.811,87, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 7.440,04.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Valstagna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valstagna (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Valle denominata Valgadena» e «Fabbricato militare approvvigionamento acqua», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.518,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli

utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valstagna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.733,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 1.518,10.

Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vicenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vicenza (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttivita'», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 10.150,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vicenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 72.800,14, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 10.150,29.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Castegnero, Mason Vicentino, Longare, Valdagno, Valstagna e Vicenza della Provincia di Vicenza.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 194